

Art. 1

Disciplina del Servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio con conducente con servizio di piazza, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dalla L.R. 6 Aprile 1996, n. 29;
- c) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- d) dal D.L.gvo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modificazioni ed integrazioni (nuovo codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- e) dai Regolamenti CEE n. 543 del 25/03/1996 n.1463 del 20/0//1970 n. 514 e 515 del 1972, 1787 del 1973, 2827 e 2828 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) dal decreto del Ministero dei Trasporti 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni,
- g) dal decreto del Ministero dei trasporti 30/07/1985 adottato in applicazione del reg.to CEE n. 56/83 del 16/12/1982;
- h) dal Decreto Ministero dei Trasporti 20/12/1971 n. 448 attuativo della Direttiva CEE n. 438 del 21/06/1989 che modifica la direttiva della direttiva CEE n. 438 del 21/06/1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.1974;
- i) Dai DD.PP.RR. 17/12/1953 n. 113 e 6/8/1981 n. 485;
- j) Dalle leggi regionali 29/12/1962, n. 28 e 10/04/1978 n. 2;
- k) Dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
- l) Dalla Legge Regionale 28 novembre 2002, n. 22;
- m) Dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente con servizio di piazza provvede al trasporto individuale e di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio saranno deliberati con atto del Consiglio Comunale. I veicoli sono del tipo di cui all'art. 47 comma 2 lett. "b" legge 285/92: Categoria M1 " veicoli destinati al trasporto di persona aventi al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente e dotati di climatizzatore funzionante.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con servizio di piazza è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organi medesimi.

Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere di qualunque colore e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono aver installato in modo inamovibile sulla parte esterna posteriore della carrozzeria del veicolo una targa riportatane la scritta " NOLEGGIO CON CONDUCENTE " ed il numero dell'autorizzazione comunale, nonché lo stemma del Comune. Tale targa viene rilasciata dal Comune unitamente all'autorizzazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
 - a) sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore deve essere apposto un contrassegno con la scritta " NOLEGGIO ".
 - b) Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva policroma recante la scritta " NOLEGGIO CON CONDUCENTE ", lo stemma del Comune di Santa Caterina Villarmosa, il numero dell'autorizzazione.
 - c) Sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta " NOLEGGIO CON CONDUCENTE " ed il numero dell'autorizzazione.
4. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 6

Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizioni di reciprocità i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con servizio di piazza , le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 7

Luoghi di stazionamento

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

- a) Piazza Garibaldi;
- b) Piazza Marconi.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio noleggio con conducente con servizio di piazza sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti ISCRITTI NEL RUOLO DEI CONDUCENTI:

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 gg. dal momento che si sono rese disponibili presso il Comune, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito di aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 rilasciato dalla competente Camera di commercio, e che abbiano la residenza stabile nel Comune.

Art. 9

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame per la valutazione delle domande presentate.

Art. 10

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con servizio di piazza. La Commissione di concorso è così composta:

- a) funzionario del S.U.A.P. o suo supplente in funzione di Presidente;
- b) funzionario del Corpo polizia municipale o suo supplente;
- c) funzionario del Settore Tecnico o suo supplente;

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore alla C, designato dal Segretario Comunale.

Art. 11

Titoli oggetto di valutazione – Graduatoria di merito

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge:
 - a) diploma di maturità – punti 2,
 - b) diploma di scuola media di primo grado – punti 1;
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
 - b) carico familiare;

- c) minore età.

Art. 12 **Presentazione delle domande**

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente (con servizio di piazza) dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune, indirizzate al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e titolo di studio. Deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) documenti di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
- c) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) certificato penale;
- e) titoli preferenziali ;
- f) certificato di residenza e stato di famiglia.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dai seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al Registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo del quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo.

RISULTANO IMPEDIMENTI SOGGETTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE la cui inesistenza può anche essere autocertificata:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere in corso, nel quadriennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423, 31/5/1965 n. 575, 13/9/1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da Uffici pubblici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei Casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forma di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata prevista dalla legge 15.01.1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti da parte dell'Amministrazione Comunale . I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 **Assegnazione e rilascio dell' autorizzazione**

L'organo o l'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione ha validità due anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 14
Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per " MORTIS CAUSA " il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione dell'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili.

Art. 15
Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di :

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse.

E' FATTO DIVIETO DI :

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- c) adibire alla guida conducente non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- e) restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi la responsabilità personale di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabile a norma di Legge.

Art. 16
Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 17
Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge. I veicoli in servizio appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27/12/1978 n. 384.

Art. 18
Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, in occasione della vidimazione dell'autorizzazione da parte del locale Servizio di Polizia Municipale. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile.

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta prescrizioni utili al suo ottenimento.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano nel caso di sostituzione del veicolo per un periodo di tempo superiore a due mesi ed ogni qual volta si renda necessario: non sono consentite sostituzioni, anche temporanee, di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio interessato.

Art. 19

Trasporto Bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 20

Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 21

Diffida

Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 22

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 23

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Sindaco, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia,
- b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati,
- d) violazioni di norme amministrative e penali connesse all'esercizio dell'attività,
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 24

Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 27;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente regolamento;
- d) quando, sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando si è accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando si sia intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile, con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni che ostano al rilascio della stessa.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di accertate violazioni delle norme tariffarie, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 25

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del codice della strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentito il comandante della Polizia Municipale, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del procedimento viene data tempestivamente comunicazione per iscritto all'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche al competente ufficio della MCTC.

Art. 26

Decadenza dell'autorizzazione

Il sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- c) Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti dall'art. 14 del presente regolamento;
- d) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito entro 90 giorni;
- e) Per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 27

Irrogazione delle sanzioni

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 28

Abrogazioni norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

Art. 30

Norme finali e transitorie

Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano anche le eventuali autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Gli interessati dovranno adeguarsi a tali norme entro e non oltre un anno dall'adozione del presente regolamento.